



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROT. N. 3963

ADDI' 26/04/2017

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

rende noto che, il Comune di Montenero di Bisaccia, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 5 del 05.05.2006 (recante la "**Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zona di mare territoriale**"), intende rilasciare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21/04/2017 recante "**Assegnazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per il rilascio delle relative concessioni temporanee per la stagione balneare 2017 - Approvazione schema di bando**" le relative concessioni demaniali marittime ex art. 52 del Codice della Navigazione, secondo procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti a ciascuna singola concessione. L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra più maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo conto anche del legame della spiaggia con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva a detta collettività, al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni Demaniali Marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.

Art. 1 Finalità

L'obiettivo del Comune di Montenero di Bisaccia è quello di garantire la fruizione organica delle aree demaniali marittime, tenuto conto della loro riconosciuta vocazione turistica, al fine di valorizzare lo sviluppo qualitativo del turismo nelle more dell'approvazione definitiva del Piano Spiaggia Comunale, nonché favorire la destagionalizzazione delle attività turistiche.

Art. 2 Oggetto

Le Concessioni in oggetto riguardano le aree demaniali marittime individuate dalle aree "**L1-L2-L3-L4-L5**" (aree riportate sulle planimetrie facente parte integrante del seguente bando) destinate per i proprietari di alberghi, residence e campeggi sprovvisti dei "servizi spiaggia" prevedendo unicamente le opere obbligatorie da realizzarsi con strutture amovibili e di facile rimozione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 08/02/2005.

Per le finalità di cui all'art. 1 è consentita nelle aree a bando la posa di un numero massimo di ombrelloni pari alle unità abitative, posti camper, piazzole roulotte di ciascun titolare di attività turistiche, con le seguenti modalità:

- a) nel caso di campeggi – un numero di ombrelloni pari alla superficie del lotto diviso per mq. 10 comprensivi dei servizi di sicurezza per mq. 13,00, servizi igienico-sanitari per mq. 7,00, accessibili ai disabili secondo Legge 13/89, e quindi per complessivi mq. 20,00 ove non fruibili in adiacenza alla struttura ricettiva;
- b) nel caso di strutture alberghiere, un numero di ombrelloni pari al numero delle stanze o suites con l'assegnazione di mq. 10,00 per ogni stanza e/o suites con l'obbligo di allestimento di servizi di sicurezza (salvataggio bagnanti, pronto soccorso) ed impianti igienico sanitari accessibili ai disabili ove non fruibili in adiacenza alla struttura ricettiva con le modalità di cui al punto precedente e comunque non superiore a mq. 20,00.

Art. 3 Durata del Rapporto Concessionario

La concessione avrà durata stagionale dal 01/06/2017 con esplicita scadenza al 30/09/2017, fatta salva l'emanazione del P.S.C., e per finalità turistico-ricreative e finalizzata alla sola gestione dei servizi turistici, nonché di soccorso e di sicurezza a supporto degli stessi.

Art. 4 Partecipanti

Possono presentare le domande di cui all'oggetto solo ed esclusivamente: **i titolari di attività turistiche (alberghi, residence e campeggi) sprovvisti dei servizi spiaggia ed adiacenti alle aree da mettere a bando o nelle immediate vicinanze.**

Art. 5 Canone concessorio e imposta Regionale sulle concessioni

La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio e dell'imposta regionale sulle concessioni nella misura stabilita dalle norme statali vigenti in materia, e dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5 del 05/05/2006.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande

Per partecipare al bando, i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Montenero di Bisaccia, **entro le ore 12:00 del 26/05/2017** la domanda specifica in apposito plico mediante consegna a mano o con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il numero e la data assegnate dall'ufficio Protocollo Comunale, resta inteso che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

L'istanza con i relativi allegati, a pena l' esclusione, dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione ed all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "**Istanza per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative**".

Ogni intera area in concessione dovrà essere oggetto di specifica domanda (plico Completo), a pena l'esclusione.

Non sono dunque ammesse domande per porzioni di area diverse dai lotti individuati all' art. 2 del presente bando.

La domanda dovrà contenere la clausola che sulla base delle esigenze di tutela del titolare e di garanzia di uso pubblico delle aree demaniali, la concessione potrà essere revocata anche prima della sua naturale scadenza, ai sensi dell' art. 42 del Codice della Navigazione.

I plichi pervenuti verranno aperti il **giorno 26/05/2017 alle ore 16:00** in seduta pubblica.

Art. 7 Contenuto della domanda

Le Domande, sottoscritte dal richiedente, e presentate all'ufficio tecnico del Comune di Montenero di Bisaccia, dovranno contenere, a pena di esclusione la documentazione prevista all'art. 15 del P.R.U.A.D.M..

Art. 15 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE

Per la presentazione di domande di concessione aventi come oggetto l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale, è richiesta la seguente documentazione:

- 1) modello S.I.D. cartaceo in bollo e su supporto informatico con stralcio cartografico S.I.D. con rappresentazione dell'area individuata in coordinate Gauss-Boaga;
- 2) istanza del concessionario indicante l'oggetto della stessa corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnico-illustrativa – asseverata da un tecnico abilitato – dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
 - b) Elaborati grafici asseverati da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
 - stralcio catastale in scala 1:1000;
 - stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
 - planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
 - piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi da realizzare, in scala 1:100;
 - tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi da realizzare, in scala 1:100;

- almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi da realizzare, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100;
 - elaborato tecnico redatto in sovrapposizione esistente/variazione, evidenziando in nero l'esistente e in rosso le variazioni.
 - particolari costruttivi della struttura di fondazione, di elevazione e di calpestio in scala adeguata, nonché dei nodi e dei particolari che evidenziano la caratteristica di facile amovibilità delle strutture ed ogni altro particolare idoneo a chiarire la natura dell'intervento (il produttore di elementi prefabbricati dovrà fornire al committente gli elaborati – disegni, particolari costruttivi, ecc.) nonché schema generale e particolari costruttivi degli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - calcolo delle seguenti superfici: superficie cubabile (chiusa o chiudibile), superficie totale occupata dalle strutture di ombreggiamento, superficie occupata dalla totalità dei manufatti (stabilimento, locali di primo soccorso, spogliatoi, docce, W.C., camminamenti fissi, piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile) in concessione;
 - c) Documentazione fotografica dei luoghi.
 - d) Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
- 3) prenotazione degli identificativi catastali presso l'Agenzia del Territorio competente, come richiesto dal Ministero dei Trasporti.
- La facile/difficile rimozione delle strutture da realizzare dovrà essere certificata a mezzo di perizia asseverata da parte del tecnico abilitato. Qualora l'opera da realizzare sia di particolare complessità, il Comune può richiedere perizia giurata.

Art. 8 Obblighi degli aspiranti concessioni

Le aree individuate da numeri L1-L2-L3-L4-L5 (aree destinate per i titolari di esercizi esclusivamente pubblici con finalità ricettive antistanti l'arenile sprovviste dei servizi spiaggia), potranno in caso di disponibilità entro una distanza ragionevole, essere provviste di strutture amovibili comprensivi di servizi igienici e di pronto soccorso avente superficie complessiva non superiore a 20 mq.

La concessione verrà assegnata secondo la normativa vigente ed è preferita la domanda che meglio risponda qualitativamente e quantitativamente alle prescrizioni dettate dal P.R.U.A.D.M..

Inoltre gli assegnatari dovranno osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: un uso esclusivo dell'arenile rispettoso del contesto ambientale.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione.

Art. 9 Criteri di valutazione

Nel caso di equipollenza di più domande aventi ad oggetto la richiesta in concessione della medesima area, si assegnerà la preferenza al soggetto che sia già stato titolare nell'anno precedente di concessione e di chi è ubicato a minor distanza tra l'attività turistica e l'area richiesta.

Art. 10 Efficacia e validità delle concessioni

Le concessioni non sono rinnovabili e/o prorogabili automaticamente, ne costituiranno titolo da invocare per eventuali future richieste, ne diritto di prelazione e/o insistenza sulle aree occupate in virtù del provvedimento concessorio rilasciato. Montenero di Bisaccia li 26/04/2017

Il Responsabile del 3° Settore Tecnico
(Ing. Giuseppe MORRONE)

